**NOTA AL "*COMUNICATO STAMPA SINDACATI NAZIONALI FIBA, ASSOBALNEARI, SIB, OASI*" IN DATA 11 FEBBRAIO 2010, ORE 19.13**

---

Leggo il comunicato stampa in oggetto, in relazione al quale rilevo anzitutto che la sintesi che voi riportate dell'emendamento odierno corrisponde solo in parte al testo che avete fotografato e diffuso alle ore 16. Tale testo precisa che al comma 18 del decreto milleproroghe devono essere apportate le seguenti modifiche:

"a) sostituire la parole: «entro il 31 dicembre 2012», con le altre «entro il 31 dicembre 2015»;
b) aggiungere alla fine le seguenti parole: "fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.".."

L'emendamento stabilisce inoltre che, soppresso l'originario riferimento del comma 18 all'articolo 37 del codice della navigazione, si debba aggiungere, alla fine del capoverso, il seguente periodo: *«L'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione è soppresso».*

Voi sintetizzate quanto sopra dicendo che a) la proroga delle concessioni demaniali è stata portata al 31.12.2015 e che b) è stato confermato il disposto dell'articolo 3, comma 4-bis, della legge 494/93 attinente alla possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione. Non dite nulla circa l'abrogazione dell'articolo 37. Il riferimento improprio agli estremi della legge di conversione del 1993 è dovuto a evidenti motivi di fretta nella stesura del testo e lo segnalo unicamente perché può creare confusione in chi desideri verificare in dettaglio il disposto del d.l. 400/93, successive modificazioni e integrazioni, articolo 3, comma 4-bis. Aggiungo però una considerazione personale, in relazione alla quale vorrei conoscere il vostro parere. L'articolo in questione, convertito dalla legge 494/93, dice testualmente:

*"4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni."*

con ciò richiama integralmente le disposizioni di cui all'art. 01, comma 2, del decreto stesso, nel quale si dice:

*"2. le concessioni di cui al comma 1 (tra cui gli stabilimenti balneari n.d.r.) indipendentemente dalla natura e dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento dell'attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione. (omissis)".*

Quindi, da un lato si prospettano concessioni di durata variabile tra i sei e i venti anni, dall'altro, abrogato il diritto di insistenza, si mantiene il criterio del rinnovo automatico alla scadenza. Quasi una contraddizione in termini. È così o mi sbaglio? e se mi sbaglio dov'è l'errore? Ma se ho ragione cos'è successo e cosa succederà?

Una cordiale stretta di mano.

Varazze, 11 febbraio 2010

Giovanni Botta
Bagni Marini Domenico Botta S.r.l.